



CAPITANERIA DI PORTO – BARI.

ORDINANZA N° 26/2010

Il Capo del Circondario Marittimo di Bari,

- VISTA:** L'istanza avanzata in data 13/05/2010 dalla ditta STES di Mola di Bari intesa ad ottenere l'emanazione dell'Ordinanza per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della condotta sottomarina del Comune di Mola di Bari;
- VISTO:** il contratto n°2000006585 in data 27/04/2010 stipulato fra la ditta STES di Mola di Bari e l'Acquedotto Pugliese spa, con il quale la ditta STES viene incaricata all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione della condotta sottomarina che convoglia i reflui trattati provenienti dai depuratori del comune di Mola di Bari;
- VISTA:** la relazione tecnica della ditta STES di Mola di Bari, esecutrice dei lavori citati, con cui sono state comunicate le modalità operative di esecuzione dell'opera;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 04/2004 emanata in data 09/02/2004 da questa Capitaneria, che individua e disciplina la navigazione in corrispondenza della condotta sottomarina asservita all'impianto di depurazione del comune di Mola di Bari, segnalata da una boa di colore giallo con miraglio ad X;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare la navigazione ed il transito nello specchio acqueo in questione e di adottare idonee misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione, durante lo svolgimento dei lavori di straordinaria manutenzione della condotta in questione;
- VISTA** la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare ratificato con Legge 27.12.1972, n.1085;
- VISTI:** l'art. 30 del Codice della Navigazione nonché gli artt.59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima)

RENDE – NOTO

che la ditta STES di ADRAGNA e CAPRIO di Mola di Bari (Ba), per conto dell'Acquedotto Pugliese spa, dal giorno **26/05/2010** sino al **30/07/2010** eseguirà i lavori di straordinaria manutenzione della condotta sottomarina che convoglia i reflui trattati provenienti dai depuratori del comune di Mola di Bari, con l'utilizzo dei seguenti mezzi nautici:

- Motobarca ARIETE 5 BA 830;
- Motobarca MAR 5 BA 913;
- Gommone 5 BA 914;

ORDINA

ART. 1 A far data dal **26/05/2010** e sino al **30/07/2010** nella zona di mare a Sud del porto di Mola di Bari, compresa tra le seguenti coordinate geografiche (datum di riferimento WGS84) segnalate da gavitelli di colore arancione:

- **Punto A** - Lat. 41°03,212' Nord - Long. 017°06,477' Est;
- **Punto B** - Lat. 41°03,474' Nord - Long. 017°07,100' Est;
- **Punto C** - Lat. 41°03,373' Nord - Long. 017°07,333' Est;
- **Punto D** - Lat. 41°03,088' Nord - Long. 017°06,689' Est;

come meglio si evince dall'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, saranno effettuati durante le ore diurne, lavori di straordinaria manutenzione della condotta sottomarina che convoglia i reflui trattati, provenienti dai depuratori del comune di Mola di Bari.

Nello stesso periodo di tempo e nello stesso specchio acqueo:

E' VIETATO

Il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta esecutrice dei lavori, nonché la pesca in qualsiasi forma praticata e ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea e balneare.

Nel periodo di tempo e nella zona di mare adiacente quella sopra indicata, la navigazione deve svolgersi con la massima cautela.

Pertanto, eventuali unità in transito devono prestare la massima attenzione alle segnalazioni provenienti dai mezzi nautici in premessa indicati, manovrando con cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza e procedendo a lento moto ed in ogni caso a velocità tale da non arrecare danno o costituire pericolo;

ART.2 I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt.1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nonché, laddove applicabile, dall'art. 53, comma 3, del D. L.vo n. 171 del 18.07.2005. Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente Ordinanza.

ART.3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Bari, li 21.05.2010

p.IL COMANDANTE
C.A.(CP) Salvatore GIUFFRE't.a.
FTO IL COMANDANTE IN II^
C.V.(CP) Mario della VALLE di POMPEI

